



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di

Molino dei Torti - Sale

Via Manzoni n. 1 – 15045 SALE (AL)

Pec: unioneterredifiume@legalmail.it

Partita IVA 02525260069 codice univoco AFDUHH

tel. 0131/84178 - fax 0131/828288

ORDINANZA Nr. 14 del 11/06/2021

Oggetto: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI PER IL PERIODO ESTIVO DELL'ANNO 2021

Visto l'art. 15 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Visto l'art. 3 del D.L. 04/07/2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 sulle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e s.m.i;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n.° 28, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 18/10/2004 n° 27, pubblicata sul B.U.R. n° 42 del 21/10/04 e dall'art. 1 c. 3 della L.R. 3/2015;

Ritenuto di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dalla nuova formulazione del 2° comma del suddetto articolo 14 della Legge Regionale n.° 28 e successive modifiche ed integrazioni, alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi e alla disciplina di tali vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

Richiamata la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, che delibera di dare atto che le date di inizio saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono indette secondo le seguenti scadenze: - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania; - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di Luglio;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto presidenziale n. 11 del 20 dicembre 2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni

DISPONE

le vendite di fine stagione - SALDI ESTIVI - da tenersi nell'anno 2021 possono essere effettuate soltanto nel seguente periodo e precisamente:

da sabato 3 LUGLIO 2021 a sabato 28 AGOSTO 2021 compreso.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.

L'inizio delle vendite deve essere comunicato con l'affissione, almeno tre giorni prima, da parte dell'esercente di una cartello di informazione per il pubblico, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12/11/1999 che al comma 3 recita: “L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'art. 15”.

Nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.

Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate.

Nel caso in cui, nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto praticata.

In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso delle dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili anche come termine di paragone.

SANZIONI

Le violazioni alle norme nazionali e regionali e alle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione (SALDI) sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D. Lgs. 31/03/1998 n.° 114 e s.m.i..

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria o a seguito di esecuzione forzata. Il Servizio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Dott. Paolo Bonissone